

**Tribunale Amministrativo Regionale
Per l'Abruzzo**

L'AQUILA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Per **ILDA TIBERIO**, (C.F. TBRLDI91C54E372J) nata VASTO (CH) il 14/03/1991 e residente a Casalbordino in Via Osimo, 186, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente – giusta mandato in calce al presente atto – dagli Avv.ti Vincenzo Mastrangelo (C.F.MSTVCN70H08E372J) e Severino COLADONATO (CLDSRN66S11B865F) del foro di Vasto, elettivamente domiciliata nel loro studio in Vasto (CH) Via V. Bachelet, 10, I procuratori ricevono avvisi e notifiche ex artt. 133, c. 3, e 176, c. 2, cod. proc. civ., al fax 0873.610233 ed alle PEC: vincenzo.mastrangelo@pec.ordineavvocativasto.it e severino.coladonato@pec.ordineavvocativasto.it

RICORRENTE

CONTRO

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma Viale Trastevere 76/A, e l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO (93028190663)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in L'Aquila (AQ) alla Via dell'Arcivescovado, 8, enti per legge rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale domiciliavano nel Complesso San Domenico in L'Aquila alla via Buccio da Ranallo, 65/A.

per l'annullamento

previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa

- del Decreto direttoriale M.I.M. U.S.R. Abruzzo, Ambito territoriale per la provincia dell'Aquila n.ro 16657 del 13.11.2024 (**Doc. 1**) con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di

primo e secondo grado, classe di concorso A019 - Filosofia e storia, nella scuola secondaria di II grado relativo alle regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Marche, nella parte in cui l'Amministrazione resistente, non avendo correttamente valutato i "titoli", regolarmente dichiarati e posseduti dalla ricorrente, gli attribuiva pt. 18,50 per titoli - anziché pt. 31 spettanti *ex lege* e, dunque, un punteggio complessivo di inserzione in graduatoria, pari a pt. 208,50 anziché pt. 221, spettante *ex lege*;

- del Decreto direttoriale M.I.M. U.S.R. Abruzzo, Ambito territoriale per la provincia de L'Aquila n.ro 17006 del 20.11.2024 (**Doc. 2**) con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A019 - Filosofia e storia, nella scuola secondaria di II grado relativa alla regione Abruzzo nella parte in cui l'Amministrazione resistente, non avendo correttamente valutato i "titoli", regolarmente dichiarati e posseduti dal ricorrente, gli attribuiva pt. pt. 18,50 per titoli - anziché pt. 31 spettanti *ex lege* e, dunque, un punteggio complessivo di inserzione in graduatoria, pari a pt. 208,50 anziché pt. 221, spettante *ex lege*;

- d'ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicante, di valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, nonché i verbali relativi ai criteri, adoperati dalla Commissione giudicante per la valutazione dei titoli, di data e protocollo sconosciuti, siccome lesivi dei diritti del ricorrente;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

PREMESSO IN FATTO CHE

1. La Prof. **ILDA TIBERIO** è in possesso del titolo di laurea magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78) conseguito il 20/10/2015 con il punteggio complessivo di 110/110 (**Doc. 3**) e della specifica abilitazione all'insegnamento nella Classe di concorso A019 FILOSOFIA E STORIA conseguita nel concorso ordinario 2020 con il punteggio di 178,75/250. La medesima insegnante ha svolto di 3 anni di servizio, nel corso degli ultimi 5, di cui uno nella CDC A019, oltre ad essere in possesso di 24 CFU conseguiti entro il 31.10.2022 (**Doc. 4**);
2. Sulla scorta dei titoli sopra elencati avanzava la propria candidatura al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado

su posto comune e di sostegno, bandito con decreto direttoriale M.I.M. n. 2575 del 6.12.2023 (**Doc. 5**), presentando all'uopo in data 20 dicembre 2023 domanda di iscrizione alla procedura concorsuale in parola relativamente alla CDC A019 tramite il portale informatico "Istanze Online", acquisita al prot. n. 1185680 di pari data (**Doc. 6**)

3. Nella redazione della domanda l'odierna ricorrente, indicava quale titolo di accesso la laurea magistrale congiuntamente all'abilitazione specifica, **pur essendo in possesso delle altre modalità di accesso alla procedura** (3 anni di servizio o 24 CFU unitamente, in tutti i casi, al titolo accademico richiesto) consentendo la procedura informatica di indicare solo una delle modalità di accesso possedute;
4. Dopo aver svolto e superato brillantemente le prove concorsuali previste dal bando sopra riportato all'esito della procedura concorsuale citata, dalla lettura del dettaglio della graduatoria disponibile nella pagina personale di ogni singolo candidato, (**Doc. 7**) emergeva come le fossero stati erroneamente assegnati pt. 18,50 per titoli - anziché pt. 31 spettanti *ex lege*, ai sensi dell'Allegato B - tabella di valutazione titoli, allegata al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 205 del 26 ottobre 2023, con attribuzione di un punteggio complessivo pari a pt. 208,50 anziché pt. 221;
5. In particolare, a pagina due del riepilogo della valutazione titoli rubricato "TITOLI DI ACCESSO" veniva valutata unicamente l'abilitazione specifica con punti 0, non considerando in alcun modo il punteggio della laurea specialistica, benché più favorevole (**Doc. 8**);
6. sulla scorta di tale vistosa illegittimità, in data 24 ottobre 2024 la ricorrente presentava - via PEC - formale e tempestivo reclamo avverso il provvedimento in parola, chiedendo la rettifica del punteggio, *in parte qua*, con contestuale attribuzione del maggior punteggio per titoli (pt. 31 anziché 18,50), spettategli *ex lege* (**Doc. 9**);
7. ciò nonostante, in data 13 novembre 2024 ed in mancanza di ogni riscontro alla sua istanza, con Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, prot. 16657 del 13.11.2024, l'Amministrazione resistente pubblicava, sul proprio sito istituzionale, la Graduatoria Generale di merito relativa alla procedura selettiva svoltasi per la Regione Abruzzo, classe di concorso A019, seguita dal Decreto direttoriale M.I.M. U.S.R. Abruzzo, Ambito territoriale per la provincia de L'Aquila n.ro 17006 del 20.11.2024 con il quale veniva rettificata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A019 - Filosofia e storia, nella scuola secondaria di II grado relativa alla regione Abruzzo;

tanto premesso, ricorre avverso i provvedimenti impugnati in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma in parte qua, siccome illegittimi per i seguenti motivi:

- 1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 11 DEL D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO B AL D.M. n. 205 del 256 OTTOBRE 2023, RECANTE TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO, E RIPARTIZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 - 9 e 10 DEL DECRETO DIPARTIMENTALE PROT. N. 2575 DEL 6 DICEMBRE 2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, 9, 10 E 10 BIS DELLA L. n. 241 del 1990. MANIFESTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. MANIFESTA INGIUSTIZIA E CONTRADDITTORIETÀ. ERRORE MATERIALE. VIOLAZIONE PAR CONDICIO CONCORSUALE.

L'articolo 4 del bando di concorso oggetto del presente giudizio, intitolato "*Requisiti di ammissione al concorso,*" stabiliva che l'accesso alla procedura fosse riservato, in via principale, ai candidati in possesso congiunto dei seguenti titoli:

1. **Una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, un diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato**, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, ovvero un analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
2. **Un'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso**, ovvero un analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Il medesimo articolo, al comma 3, **estendeva l'ammissione al concorso** anche ai candidati che, nei cinque anni precedenti, avessero maturato almeno tre anni di servizio presso istituzioni scolastiche statali, oppure avessero conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022.

La ratio della norma era evidente: consentire la partecipazione anche a chi non fosse in possesso dell'abilitazione specifica, valorizzando in un caso l'esperienza maturata nelle scuole statali e, nell'altro, consentendo comunque l'accesso a condizione che fossero stati acquisiti ulteriori crediti formativi in vista dell'immissione in ruolo.

La situazione della ricorrente.

La ricorrente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarava come titolo di accesso il possesso di:

- **Una laurea magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78)**, conseguita il 20 ottobre 2015 con la votazione di 110/110;
- **L'abilitazione specifica all'insegnamento per la classe di concorso A019 - Filosofia e Storia**, conseguita nel concorso ordinario 2020 con il punteggio di 178,75.

Nonostante fosse in possesso anche degli ulteriori requisiti per l'accesso (tre anni di servizio o 24 CFU), la ricorrente indicava la laurea e l'abilitazione congiunta quale titolo di accesso principale.

La piattaforma informatica convertiva automaticamente il punteggio del titolo di studio in centesimi, come previsto dall'allegato B del D.M. 205/2023, attribuendo un punteggio di 0 all'abilitazione specifica, dato che il punteggio conseguito era inferiore a 75 centesimi. Inoltre, durante la compilazione della domanda, il candidato era tenuto a dichiarare che *"il titolo di studio indicato costituisce titolo di accesso alla classe di concorso richiesta, in quanto conseguito secondo le indicazioni del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni."* Tuttavia, nel riepilogo della valutazione compariva esclusivamente il titolo: *"Abilitazione specifica – Concorso ordinario 2020"*, con il relativo punteggio di 0.

Disparità nella valutazione dei titoli

Il punto A.1.1 dell'allegato B al D.M. 205/2023 elenca i titoli di accesso valutabili per il concorso, stabilendo che **il titolo di accesso principale** sia la laurea, integrata dai 24 CFU/CEA ove richiesto, o un'abilitazione specifica, con il punteggio calcolato secondo la formula:

- **Se $p \leq 75$** : 0 punti;
- **Se $p > 75$** : $(p - 75) / 2$.

Tuttavia, né la tabella né il D.M. prevedono che il titolo di accesso valutabile sia esclusivamente l'abilitazione specifica. La normativa, al contrario, individua la laurea come titolo di accesso principale ai sensi del DPR 19/2016, considerandola il requisito accademico di riferimento per la classe di concorso. L'abilitazione specifica, invece, è qualificata come titolo aggiuntivo, al quale può essere attribuito un punteggio extra in base alla tabella ministeriale.

Nel caso in esame, la procedura informatica, seguita dalla commissione giudicatrice, ha considerato esclusivamente il titolo congiunto dell'abilitazione, ignorando il punteggio della laurea magistrale, nonostante fosse più favorevole. Questo approccio ha determinato una disparità di trattamento tra candidati con titoli identici (laurea + abilitazione), i cui punteggi variavano in base alla modalità di compilazione della domanda. La ricorrente, pur avendo titolo ad accedere con le altre modalità previste (tre anni di servizio o 24 CFU), è stata penalizzata dalla scelta di dichiarare come requisito principale l'abilitazione.

Violazioni di legge ed eccesso di potere

La procedura adottata dalla commissione giudicatrice e dal sistema informatico presenta plurime violazioni di legge e profili di eccesso di potere, che si riassumono come segue:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del D.M. n. 205/2023 e dell'allegato B

L'art. 11 del D.M. n. 205/2023 e il relativo allegato B stabiliscono in modo inequivocabile che il titolo di accesso principale alle classi di concorso sia la laurea magistrale o equipollente, eventualmente integrata dai 24 CFU/CFA, ove richiesto. L'abilitazione specifica è invece qualificata come titolo aggiuntivo e riceve una valutazione separata per il punteggio extra previsto dalla tabella ministeriale.

La commissione giudicatrice, **seguendo l'errata impostazione della piattaforma informatica**, ha ignorato tale previsione normativa, considerando esclusivamente l'abilitazione come titolo di accesso e non attribuendo alcun punteggio alla laurea magistrale, pur essendo quest'ultima più favorevole per la ricorrente. Ciò costituisce una palese violazione del quadro normativo vigente.

2. Violazione del principio di parità di trattamento

La procedura ha determinato una disparità di trattamento tra candidati in possesso di titoli identici (laurea + abilitazione). Infatti, mentre alcuni candidati hanno ottenuto una valutazione più favorevole grazie al riconoscimento del punteggio del titolo di studio, la ricorrente è stata penalizzata in ragione della modalità di compilazione della domanda, che indicava come titolo di accesso principale l'abilitazione specifica. La normativa, al contrario, impone di applicare criteri uniformi e garantire l'equa valutazione dei titoli, indipendentemente da eventuali difformità formali nella compilazione della domanda. Il mancato rispetto di tale principio configura una violazione del principio di imparzialità amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Si condivide in proposito quanto affermato recentemente dal Consiglio di Stato quando afferma che *"il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si porrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento"*. (Consiglio di Stato Sezione III, sentenza 9 febbraio 2022, n. 932).

3. Eccesso di potere per manifesta illogicità

L'approccio adottato dalla commissione risulta gravemente illogico e contraddittorio:

- L'abilitazione specifica, anziché rappresentare un elemento di qualificazione professionale aggiuntivo, ha finito per penalizzare la ricorrente, producendo un risultato contrario alla ratio stessa della procedura selettiva.
- **Non è stato applicato il criterio del maggior vantaggio per il candidato**, nonostante ciò fosse doveroso in ragione della disponibilità di altri titoli di accesso (tre anni di servizio o 24 CFU) che avrebbero consentito una valutazione più favorevole della laurea magistrale. Sul punto il

Consiglio di Stato sottolinea che, laddove il dato testuale presenti evidenti ambiguità (come nel caso di specie), l'interprete deve privilegiare *'il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove'*, poiché conforme all'interesse pubblico – salvo che non emergano interessi pubblici contrari di maggior rilievo – garantire la più ampia partecipazione alla procedura selettiva. (Consiglio di Stato Sezione III, sentenza 9 febbraio 2022, n. 932)

• **4. Violazione dei principi costituzionali di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza**

La procedura adottata contrasta con i principi di imparzialità e ragionevolezza previsti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare:

- L'abilitazione specifica, pur essendo un titolo altamente qualificante per la professione docente, **è stata trattata in modo penalizzante**, configurando una grave distorsione della funzione selettiva.
- La mancata attribuzione del punteggio al titolo accademico (laurea) ha minato la trasparenza e l'oggettività della procedura, generando incertezza sui criteri di valutazione applicati.

5. Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione è tenuta a operare nel rispetto del **principio di efficienza e buon andamento**, garantendo che le procedure selettive rispecchino criteri di equità e razionalità.

Nel caso di specie, l'errata impostazione della piattaforma informatica e il conseguente orientamento della commissione giudicatrice hanno prodotto un effetto distorsivo, impedendo un'equa valorizzazione dei titoli posseduti dalla ricorrente.

Conclusivamente le decisioni assunte risultano adottate:

- In violazione di legge, per falsa applicazione dell'art. 11 del D.M. 205/2023 e dell'allegato B;
- In disparità di trattamento, per la disomogenea valutazione di candidati con titoli equivalenti;
- In eccesso di potere, per manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della procedura.

Tali profili rendono gli atti impugnati illegittimi e ne impongono l'annullamento, al fine di garantire la regolarità e la trasparenza della procedura concorsuale.

Sugli eventuali controinteressati

L'odierna ricorrente, anche ottenendo il punteggio richiesto con il presente ricorso, non supererebbe il punteggio dell'ultimo vincitore del concorso in oggetto. Pertanto, i vincitori non possono essere considerati controinteressati nella presente controversia. L'interesse della ricorrente

si limita all'attribuzione del corretto punteggio in vista di una possibile surroga derivante da eventuali rinunce dei vincitori. Inoltre, il concorso non prevede la pubblicazione di una graduatoria di merito per gli idonei, rendendo al momento ignoti alla ricorrente gli eventuali controinteressati.

In considerazione di ciò, qualora fosse ritenuto necessario, si chiede sin d'ora all'Ill.mo Collegio adito di autorizzare, per gli eventuali controinteressati individuabili solo dalla parte resistente, la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante modalità alternative a quelle ordinarie, e in particolare tramite pubblicazione del presente ricorso sul sito internet dell'Amministrazione competente, ossia sul portale web dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo. Si chiede, conseguentemente, di ordinare tale pubblicazione a esclusivo carico dell'Amministrazione resistente

Istanza di sospensione

La sospensione dell'atto impugnato s'impone sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* che sotto quello del danno grave ed irreparabile. Le denunciate palesi illegittimità assistono inequivocabilmente la domanda cautelare ed innegabili sono i danni gravi ed irreparabili contenuti *in re ipsa* negli atti opposti. Vale a dire l'irreparabile pregiudizio, derivante al ricorrente da non poter fruire della posizione che gli spetterebbe, nella graduatoria del concorso in oggetto, anche in vista delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico, e che va quindi ordinato, all'Amministrazione resistente, di riesaminare la graduatoria generale di merito dell'epigrafato concorso, con l'attribuzione in favore del ricorrente di punti 12,50, per il titolo di cui sopra;

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*, previa loro sospensione, dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti impugnati ordinando nel contempo all'amministrazione resistente l'attribuzione del corretto punteggio alla ricorrente.

Spese vinte.

Si allegano:

- 1) Decreto direttoriale M.I.M. U.S.R. Abruzzo, Ambito territoriale per la provincia dell'Aquila n.ro 16657 del 13.11.2024;
- 2) Decreto direttoriale M.I.M. U.S.R. Abruzzo, Ambito territoriale per la provincia de L'Aquila n.ro 17006 del 20.11.2024
- 3) Laurea magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78) conseguito il 20/10/2015;
- 4) Certificato 24 CFU conseguiti entro il 31.10.2022;

- 5) Decreto direttoriale M.I.M. n. 2575 del 6.12.2023
- 6) Domanda di iscrizione alla procedura concorsuale CDC A019 del 20 dicembre 2023 tramite il portale informatico "*Istanze Online*", acquisita al prot. n. 1185680 di pari data;
- 7) dettaglio della graduatoria disponibile nella pagina personale del singolo candidato
- 8) riepilogo valutazione titoli Tiberio Ilda
- 9) reclamo Pec del 24.10.2024

Il presente ricorso è sottoposto, in misura fissa e per suo specifico valore, al versamento di un CUP pari ad E. 325,00.

Vasto/L'Aquila, 29 dicembre '24.

Avv. Vincenzo Mastrangelo

Avv. Severino Coladonato